



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA
PALINURO

Via Porto, s.n.c. - 84051 Centola (SA) - Tel./Fax +39 0974/938383
ucpalinuro@mit.gov.it - cp-palinuro@pec.mit.gov.it

Ordinanza

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PALINURO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/palinuro>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Utilizzo dei natanti da diporto e delle moto d'acqua in attività di locazione e noleggio per scopi turistico ricreativi, nonché per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Palinuro.

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Palinuro,

- Visto** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii., recante "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE*", emanato a norma dell'articolo 6 della legge suddetta;
- Visto** il Decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 recante revisione ed integrazione del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171 recante Codice della Nautica da diporto;
- Visto** il Decreto Legislativo 12 novembre 2020, n. 160, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
- Visto** il Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il "*Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*";
- Vista** la circolare prot. nr. 17619 del 19.06.2017 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – attività di noleggio esercitata con i natanti da diporto – ordinanza ex. Art. 6, comma 6, del D. Lvo 171/2005;
- Visto** Il Dispaccio n° 0009203 in data 03 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riportante chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo III, Capo III, del Decreto Ministeriale 29

luglio 2008, n°146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

Vista la Circolare prot. nr. 17619 del 19.06.2017 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua Interne – attività di noleggio esercitata con i natanti da diporto – ordinanza ex. Art. 6, comma 6, del D.Lvo 171/2005;

Visto il Dispaccio prot n.143592 in data 29 ottobre 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto *“Richiesta chiarimenti per l'utilizzo di unità da diporto come appoggio per le attività di snorkeling e diving”*;

Visto il Decreto 1° settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*.

Visto il D.M. del 6 Aprile 2023 pubblicato in G.U. serie 106 del 8 maggio 2023 recante modifiche al Decreto Ministeriale 1° Settembre 2021 sopracitato;

Visto il Dispaccio prot. 2315 del 24.01.2024 dell'ex Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua;

Viste la propria Ordinanza n.18/2023 in data 17.04.2023 recante *“l'utilizzo dei natanti da diporto e delle moto d'acqua in attività locazione e noleggio per scopi turistico ricreativi nonché per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del Circondario Marittimo di Palinuro”*;

Vista la propria vigente Ordinanza sulla disciplina della sicurezza balneare nell'ambito del Circondario marittimo di Palinuro;

Considerata la necessità di aggiornare, in virtù delle richiamate innovazioni normative, l'attuale disciplina delle attività di noleggio e locazione dei natanti per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;

Ritenuto necessario, altresì, stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni della normativa in materia;

Visti gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 *“Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”* e l'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 *“Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima)”*,

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

Le definizioni utilizzate nella presente Ordinanza sono quelle di cui al D.M. 1° settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

In particolare si intende per:

- a) **Decreto:** il D.M. 1° settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e ss.mm.ii.;
- b) **Autorità Marittima:** l'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro nonché gli Uffici Locali Marittimi di Marina di Camerota, Scario e Sapri, ricadenti nell'ambito della giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro;
- c) **natanti per usi turistici di carattere locale:** le piccole unità denominate jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri, canoe, kayak e mezzi simili destinati per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti;
- d) **locazione:** il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- e) **noleggio:** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- f) **operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS);
- g) **operatore di assistenza subacquea:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- h) **appoggio alle immersioni subacquee:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.
- i) **mezzo nautico d'appoggio:** ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 18 luglio 2005, n.171 unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91);

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente Ordinanza si applica nel mare territoriale e nelle acque interne marittime dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, comprendente il litorale costiero ricadente nei Comuni di Pisciotta, Centola (Palinuro), Camerota (Marina di Camerota), S. Giovanni a Piro (Scario), Santa Marina (Policastro Bussentino), Ispani (Capitello), Vibonati (Villammare) e Sapri (SA).
2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'articolo 27, commi 6, 7, 8 e 9, del Decreto legislativo 8 luglio 2005, n.171 e ss.mm.ii., recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n.146, la presente ordinanza integra le vigenti disposizioni in materia di utilizzo commerciale di natanti da diporto o moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, nelle acque marittime e interne.
3. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada di Palinuro e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Palinuro.
4. Sono fatte salve, altresì, le vigenti disposizioni relative all'area rientrante nell'Area Marina Protetta denominata «*Costa degli Infreschi e della Masseta*».

Articolo 3

(Numero massimo delle persone trasportabili)

1. Per i natanti e le imbarcazioni con marchio CE, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore.
2. Per le imbarcazioni senza il marchio CE, il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione.
3. Per i natanti senza la marcatura CE, il numero delle persone trasportabili è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
 - 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50;
 - 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50;
 - 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00;
 - 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50;
 - 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50;
 - 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi.
4. Quando siano trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 chilogrammi (settantacinque) di materiale imbarcato (articolo 60, comma 3, Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146).
5. Sui natanti nominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro.
6. Il natante da diporto destinato al noleggio può trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (articolo 78 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146).

Articolo 4

(Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio)

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto e/o di moto d'acqua nel Circondario Marittimo di Palinuro, devono presentare, in duplice esemplare, una comunicazione di inizio attività, conforme al modello in **allegato 1**, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o moto d'acqua;
 - b) elenco delle unità da diporto utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), distinte per numero progressivo;
 - c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o noleggiare;
 - d) copia, ove previsti, del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE per delle unità da locare o noleggiare;
 - e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.
2. L'attività del presente articolo può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 1. Una copia della comunicazione, corredata di apposito protocollo di assunzione dell'Autorità Marittima ove è stata presentata, è restituita all'interessato e andrà conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua, unitamente agli altri documenti previsti per la navigazione.
3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati nella precedente comunicazione dovrà essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata immediatamente al verificarsi dell'evento, secondo le modalità previste dal presente articolo, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 1. Sarà cura dell'impresa/ditta comunicare, altresì, la cessazione dell'attività e ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
4. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni dell'esercizio dell'attività di cui al presente articolo ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

Articolo 5

(Requisiti, obblighi e divieti comuni alla locazione ed al noleggio)

1. Colui che svolge una delle attività di locazione e/o noleggio è direttamente responsabile dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; egli consegna ovvero mette a disposizione il natante in perfetta efficienza, completo di tutte le dotazioni di sicurezza, munito dei documenti di navigazione previsti e con la copertura assicurativa per responsabilità civile a favore dei terzi e delle persone trasportate. L'Autorità Marittima è,

pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa sia in sede penale per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.

2. Il titolare dell'attività deve tenere un registro conforme al modello in **allegato 2**, vidimato dall'Autorità Marittima del luogo dove esercita l'attività, ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto a mezzo di contratti di locazione ovvero noleggio: numero progressivo, estremi identificativi del natante utilizzato, tipo di impiego dell'unità, data e ora inizio attività, zona di operazioni, orario previsto arrivo in zona e orario di previsto rientro, numero di persone a bordo (specificando i minori), nominativo dell'utilizzatore, luogo e data di nascita, residenza, estremi documento di identità, recapito telefonico e nominativo del conduttore dell'unità ed estremi del titolo abilitativo (patente nautica ovvero titolo professionale marittimo posseduto se previsto), recapito telefonico;
3. I natanti da diporto e le moto d'acqua devono essere contrassegnate in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui al precedente art. 4 lett. b.
4. Il locatore ovvero il noleggiante deve disporre di un'unità di salvataggio a motore, sempre pronta all'uso, idonea a prestare un tempestivo soccorso entro i limiti dell'unità locata ovvero noleggiata, e dotata di salvagente anulare, cavo di rimorchio, una gaffa ed un ancorotto con almeno metri 30 (trenta) di cavo per far fronte a interventi di emergenza. Detta unità non è necessaria laddove siano contestualmente tutte rispettate le seguenti condizioni:
 - a) che i mezzi locati ovvero noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro metri 300 (trecento) dalla costa;
 - b) che il locatore ovvero noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare o attività simile al cui interno sia presente la postazione di locazione ovvero noleggio;
 - c) che lo stabilimento balneare o attività simile di cui alla precedente lettera b) sia munito dell'imbarcazione di emergenza.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 40 e 41 del Codice, l'impresa titolare dell'attività esercitata con il natante da diporto adibito a noleggio è responsabile, in solido con il conduttore del medesimo natante, dei danni a terzi derivanti dalla circolazione del natante.

Articolo 6

(Forma del contratto)

1. Il contratto per l'attività di locazione ovvero di noleggio di un natante da diporto, ad eccezione dei piccoli natanti di cui al successivo Art. 8, deve essere redatto in forma scritta. È tuttavia necessario dimostrare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Codice, che lo stesso natante sia in concreto utilizzato a fini commerciali.
2. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:
 - a) la tipologia della prestazione;
 - b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
 - c) il riferimento al numero progressivo generale di registrazione dal registro di

cui all'allegato 2;

- d) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
- e) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
- f) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

3. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale deve essere conservata a bordo.

Articolo 7

(Locazione di natanti)

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero di passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcature CE.
2. È fatto obbligo all'operatore commerciale che esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 5, consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche (in allegato 4 alla presente ordinanza);
3. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 39 del Codice, prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:
 - a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria "A" e, nel caso, ne richiede l'esibizione;
 - c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
 - d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni, Ordinanze, Regolamenti dell'Autorità Marittima relativa alla zona di interesse;
4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 5.
5. L'esercente l'attività di locazione si assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei requisiti di età o esperienza nel nuoto sopra indicati.
6. Il locatore mette a disposizione dell'utilizzatore il bollettino meteorologico del giorno, relativo alla zona d'interesse e, se le condizioni meteomarine fanno supporre che possano concretarsi situazioni di pericolo o rischio per la sicurezza della navigazione, il locatore rifiuta la locazione del natante ovvero si adopera per favorire il rapido rientro di quelle già in navigazione.

7. Il locatore rifiuta la locazione a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale, di ebbrezza o di alterazione psico-fisica ovvero a persone che, a suo giudizio, siano ritenute non idonee alla conduzione dell'unità.
8. La moto d'acqua deve essere dotata di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo ovvero nel caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione ovvero della balneazione in generale.
9. I natanti da diporto e le moto d'acqua in locazione non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico da parte del conduttore/utilizzatore e pertanto né per conto proprio né per conto terzi.
10. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Articolo 8

(Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale)

1. La locazione di natanti da spiaggia quali jole, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, canoe, natanti a vela con superficie velica non superiore a metri quadrati 4 (quattro) può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione Italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati a persone di età inferiore a 14 (quattordici) anni.
3. Per la locazione di questi natanti il registro di cui all'articolo 5 può essere tenuto in maniera semplificata riportando i seguenti dati: data, ora inizio e fine utilizzo, nome e cognome del conduttore, luogo e data di nascita, estremi documento d'identità, recapito telefonico e zona di navigazione.
4. Fermo restando i limiti di età prescritti all'articolo 39, comma 3, del Codice, il natante da spiaggia può essere ceduto in locazione a chi dichiara di saper nuotare. L'esercente l'attività di locazione assume la responsabilità per l'incauto affidamento di natanti a persone in difetto dei suddetti requisiti.
5. Si fa rinvio alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare per quanto riguarda i requisiti di assistenza e salvataggio in capo al locatore.
6. Per quanto attiene ai limiti di navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Palinuro, si rimanda alle disposizioni contenute nella pertinente Ordinanza vigente emanata dalla Capitaneria di porto di Salerno.

Articolo 9

(Noleggio di natanti)

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore, ovvero di distanza di navigazione dalla costa.

2. L'operatore commerciale che esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 5, deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dall'art. 88, comma 2 e nell'allegato X del Decreto Ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche (in **allegato 6** alla presente ordinanza).
3. Prima della partenza, il conduttore del natante da diporto adibito a noleggio fornisce ai passeggeri tutte le istruzioni sulle modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure ovvero precauzioni da adottare in caso di emergenza.
4. Il natante da diporto destinato al noleggio:
 - a) deve essere in possesso del certificato d'idoneità al noleggio (articolo 82 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146) con allegato l'elenco delle dotazioni imbarcate (articolo 88, comma 4, e allegato XI del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146);
 - b) può trasportare fino a 12 (dodici) passeggeri, escluso l'equipaggio, anche se omologati per il trasporto di un numero superiore di persone (articolo 78 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146);
 - c) non può navigare oltre le dodici miglia dalla costa.
5. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, le cinture di salvataggio presenti a bordo dovranno essere dotate di luce ad accensione automatica.
6. I natanti da diporto adibiti a noleggio non possono essere ceduti in subnoleggio.

Articolo 10

(Comunicazione di inizio attività - centri di immersione e addestramento)

1. I Centri di immersione e di addestramento subacqueo, circoli, associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che ai fini commerciali di cui al punto c) dell'art. 2 del Decreto Legislativo 171/2005, intendono utilizzare natanti come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, devono presentare, in duplice esemplare, una comunicazione di inizio attività, conforme al modello in **allegato 1**, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura da cui risulti l'attività di centro d'immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) elenco delle unità da diporto utilizzate, con indicazione delle caratteristiche principali (tipologia, anno e materiale di costruzione, estremi marcatura CE, dimensioni, potenza motore, ecc.), distinte per numero progressivo;
 - c) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato uso motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - d) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - e) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
 - f) estremi della patente nautica in regolare corso di validità in possesso del conduttore;

- g) dichiarazione dalla quale risulti l'elenco completo di tutti i dipendenti, anche se collaboratori esterni, quali istruttori, guide, barcaioli o altre figure ausiliari, completo degli estremi dei brevetti subacquei e delle patenti nautiche.
2. L'attività di cui al presente articolo può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 1. Una copia della comunicazione, corredata di apposito protocollo di assunzione dell'Autorità Marittima ove è stata presentata, è restituita all'interessato e andrà conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante unitamente agli altri documenti previsti per la navigazione.
3. Ogni variazione di uno degli elementi dichiarati nella precedente comunicazione deve essere, ai fini del prosieguo dell'attività, comunicata immediatamente al verificarsi dell'evento, secondo le modalità previste dal presente articolo, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 1. Sarà cura dell'impresa/ditta comunicare, altresì, la cessazione dell'attività e ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
4. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni dell'esercizio dell'attività di cui al presente articolo ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità Marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dell'esercizio dell'attività.

Articolo 11

(Requisiti, obblighi di sicurezza e divieti di carattere generale)

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.
2. Le attrezzature subacquee messe a disposizione dai centri di immersione ai subacquei devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti, con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento.
3. A bordo del mezzo nautico d'appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, deve esserci sempre:
- a) un barcaiolo/conduttore munito di patente nautica di categoria "A" o superiore capace di effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza nonché prestare eventuale assistenza al personale in acqua, mantenendo la prontezza operativa e le comunicazioni costanti con il numero blu 1530, con la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e con il responsabile del centro di immersione, a mezzo di VHF canale 16, ovvero telefono cellulare. Il barcaiolo deve assicurarsi costantemente, e soprattutto durante la permanenza in acqua del gruppo, di riuscire a mantenere costanti le comunicazioni, in relazioni alle cd. zone d'ombra, ovvero in relazione alle zone ove non vi è campo per i telefoni portatili. In caso di emergenza in mare, è obbligatorio contattare immediatamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro al numero 0974/938383 o a mezzo VHF canale 16, ovvero il numero blu "1530";

- b) un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore/guida o istruttore munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni o Associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi, assumendosi tutte le responsabilità connesse con l'attività svolta. La guida/accompagnatore subacquea ricopre il ruolo di "responsabile dell'immersione" nelle attività subacquee che pianifica e conduce. Nello svolgimento delle immersioni in mare, dovrà attenersi alle regole di sicurezza stabilite dalla didattica di appartenenza e dovrà verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti previsti (abilitazione, brevetti, specialità, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento. La guida dovrà rispettare i limiti stabiliti dal brevetto posseduto dai subacquei che accompagna ed in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite previsto dal brevetto di grado inferiore.
4. Il centro di immersione deve garantire, altresì, durante l'intera attività, la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
5. Prima che abbia inizio l'attività subacquea, il centro di immersione ovvero la guida ovvero l'istruttore deve eseguire una valutazione che consideri almeno i seguenti presupposti:
- a) natura e profondità del fondale nonché presenza di eventuali ostacoli (condutture, cavidotti, relitti, ecc.);
 - b) visibilità subacquea ed eventuali fonti di intorbidamento (inquinamento, mucillagini, ecc.);
 - c) metodi di entrata e di uscita dall'acqua (anche in relazione alle caratteristiche dell'eventuale unità di appoggio);
 - d) presenza e tipologia di traffico marittimo o di attività di pesca;
 - e) livello di preparazione necessaria in capo ai partecipanti per affrontare l'immersione e possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per le attività di previsto svolgimento.
6. Prima che abbia inizio l'immersione, la guida ovvero l'istruttore deve comunicare ai subacquei partecipanti idonee informazioni concernenti l'immersione da eseguire, in particolare per quanto attiene:
- a) localizzazione e caratteristiche fisiche del sito da visitare mostrando, ove ritenuto necessario, anche schemi grafici, foto o riprese video;
 - b) itinerario da seguire in acqua;
 - c) condizioni della corrente e del battente d'acqua;
 - d) organismi viventi che possono essere incontrati ovvero osservati;
 - e) le regole, le modalità, i metodi e le tecniche per lo svolgimento dell'attività subacquea programmata e quelli più opportuni per immergersi ed uscire dall'acqua;
 - f) pericoli generici dell'attività subacquea (se necessario in base al livello di esperienza dei subacquei partecipanti) e quelli specifici del sito prescelto;
 - g) i più elementari segnali manuali per la comunicazione non verbale da usare in caso di necessità;

- h) particolari comportamenti da tenere in base ad altre vigenti norme;
 - i) ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.
7. L'ecosistema marino costiero deve essere sempre tutelato e, pertanto, tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle normative in materia di tutela ambientale.
8. L'attività di immersione subacquea può essere effettuata in condizioni di mare e tempo che, a giudizio sia del responsabile dell'immersione, per quanto attiene all'attività di immersione, che del conduttore, per quanto attiene alla condotta dell'unità impiegata, consentano, in relazione ad una valutazione oggettiva del rischio, il sicuro rientro a bordo e successivamente a terra (nel caso di immersione con unità appoggio) ovvero a terra (nel caso di immersione con partenza da riva) di tutti i subacquei partecipanti all'immersione.
9. Nelle ore notturne sono vietate le immersioni guidate che prevedano soste decompressive.
10. Nelle ore notturne sono vietate le attività subacquee didattiche finalizzate al conseguimento dei brevetti. Sono esonerate da tale divieto le attività didattiche finalizzate al conseguimento di brevetti della specialità "immersione notturna" e che non prevedano soste decompressive.
11. I natanti da diporto impiegati come unità d'appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui alla presente disciplina, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V al D.M. n.146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'art. 90 del precitato Decreto, come di seguito riportato:
- a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
 - b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), è richiesta una stazione di decompressione. La stazione è dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c) un'unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
 - d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanità 25 maggio 1988, n. 279 e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
12. I subacquei in immersione devono segnalarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 91 del D.M. 146/2008. Qualora l'unità da diporto impiegata in appoggio di superficie venga utilizzata come segnalamento alle immersioni, la stessa oltre ai prescritti segnali previsti dalla Col.reg. 72, deve mostrare:
- a) di giorno: una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca;
 - b) di notte: una luce lampeggiante gialla, eventualmente posizionata sul segnale

diurno, visibile a giro d'orizzonte a non meno di metri 300 (trecento) di distanza.

13. L'esercizio dell'immersione subacquea è vietato:

- a) a distanza inferiore a metri 1000 (mille) da navi mercantili, galleggianti, da pesca e militari, anche quando siano alla fonda;
- b) a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dai segnali da pesca;
- c) a distanza inferiore a metri 500 (cinquecento) dagli impianti di pesca marittima ovvero qualunque installazione fissata ovvero ancorata al fondo marino;
- d) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Palinuro e nelle zone di mare di regolare transito per l'uscita e l'entrata dagli stessi;
- e) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente emanato dall'Autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

Articolo 12

(Obbligo di informativa)

Fermo restando che le immersioni guidate, le immersioni didattiche e le prove pratiche per il conseguimento di brevetti devono essere effettuate in condizioni meteo favorevoli ed in zone marine che non siano vietate dalle vigenti Leggi ed Ordinanze, rispettando i limiti e gli standard di sicurezza della didattica subacquea di riferimento imposti dal proprio brevetto, nonché le norme UNI/EN/ISO, nonché dai regolamenti di tutela dei Parchi ed Aree marine protette, prima di procedere nell'attività, il Centro d'immersione, responsabile delle attività programmate ed attuate, dovrà far pervenire con congruo anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro – Sala Operativa, anche a mezzo posta elettronica, una informativa riportante:

- a) nominativo del centro di immersione e addestramento;
- b) data, ora e luogo dell'immersione;
- c) numero e nomi dei partecipanti;
- d) nominativo dell'istruttore e degli eventuali assistenti, compreso il barcaiolo (specificandone gli incarichi assegnati);
- e) caratteristiche del natante utilizzato;
- f) modalità operative dell'immersione (guidata o didattica) e contatti telefonici del responsabile, della guida/istruttore e del barcaiolo.

Articolo 13

(Disposizioni generali per l'uso dell'unità da diporto in appoggio all'immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo)

1. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro conforme al modello in **allegato 3**, vidimato dall'Autorità Marittima ove annotare, prima dell'inizio dell'attività stessa, i seguenti dati richiesti riguardo le utilizzazioni dei natanti da diporto:
 - a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c) il piano delle immersioni con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d) il numero dei partecipanti alle immersioni.
2. I natanti da diporto utilizzati in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo devono essere contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo

dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui al precedente art. 10 lettera c).

Articolo 14

(Immersione svolta in forma privata per proprio conto – generalità)

1. Ciascun praticante l'attività di immersione in forma privata, deve munirsi di strumentazione idonea alla gestione dell'immersione (misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e limite tempi di decompressione).
2. In caso di immersione subacquea di cui al precedente articolo, svolta dal privato per proprio conto con il supporto di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del Centro di immersione, valgono le disposizioni generali di cui all'articolo 39 del Codice, in merito all'obbligatorietà della patente nautica, nonché agli articoli 54, 91 e nell'allegato V del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 in merito alle disposizioni di sicurezza relative.
3. In applicazione del Dispaccio n.1031 in data 23.01.2009 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo, Lacuale e Fluviale – Divisione 6 nonché del dispaccio prot. n. 9203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, le dotazioni supplementari di cui all'articolo 90 del Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n.146 non sono obbligatorie nel caso di immersioni, svolte dal privato in forma privata per proprio conto con partenza da terra ovvero da bordo con l'utilizzo, senza alcun fine commerciale, di un'unità nella propria disponibilità e comunque non fornita in appoggio da parte del centro di immersione.

Articolo 15

(Disposizioni complementari, transitorie e finali)

1. Le comunicazioni di inizio attività presentate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza e riguardanti l'esercizio dell'attività di locazione o noleggio di natanti da diporto ovvero di attività di immersione subacquea guidata o didattica a scopo sportivo o ricreativo e di utilizzazione degli stessi natanti a fini di appoggio alle predette immersioni subacquee, dovranno essere integrate, laddove necessario, secondo quanto prescritto dalla presente.
2. L'osservanza delle disposizioni recate nella presente Ordinanza non esonera l'interessato, che intenda svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di Amministrazioni cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dalle attività di cui al presente Capo. L'Autorità Marittima è da ritenersi, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa sia in sede penale, laddove in conseguenza dello svolgimento dell'attività, in mancanza di una delle suddette autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., sia derivato un danno a persone o cose.
3. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n. 18/2023 in data 17.04.2023 in premessa citata nonché ogni altra disposizione emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in contrasto con la presente.

Articolo 15
(Disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero degli articoli 53 e 55 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005 e ss.mm.ii. e di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Articolo 16
(Pubblicità)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Palinuro e dei Comuni Costieri, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/palinuro e diffusione presso gli organi di informazione locale.

Palinuro, data del protocollo

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Samantha LOSITO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____,
 _____, (____) il ____/____/____, residente a _____
 _____ in _____, C.F. _____,
 _____, legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione
 /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di
 escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov.____, in
 _____ n.____ tel.____/____, iscritta al
 n.____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
 _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),
 che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle
 immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di
 imbarco nel Comune di _____, in località
 _____;

**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
 conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa; che, nel
 caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne
 e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
 _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
 scadenza assicurazione_____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
 _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
 scadenza assicurazione_____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
 _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
 scadenza assicurazione_____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
 _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
 scadenza assicurazione_____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
 _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
 scadenza assicurazione_____.

N° 1____, tipo 2____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
 _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
 scadenza assicurazione_____.

N° 1_____, tipo 2_____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione_____ .

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____

Firma

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro

_____ (ditta/ragione sociale) _____

Registro utilizzazione del mezzo nautico a titolo di: 1) Locazione (L); 2) Noleggio (N)

Progressivo generale	Estremi Identificativi del natante utilizzato	Impiego L (locazione) N (noleggio)	Data; ora di inizio	Zona di operazioni; ora previsto arrivo sul posto; ora previsto rientro	Numero persone a bordo (specificare il numero dei minori di anni 18)	Nominativo dell'utilizzatore (se locazione) o del noleggiante; residenza; estremi del documento d'identità; recapito telefonico	Conduuttore; estremi titolo abilitativo; recapito telefonico

VISTO:

L'AUTORITA' MARITTIMA

(timbro tondo e firma dell'addetto)

Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro

_____ (ditta/ragione sociale) _____

Registro utilizzazione del mezzo nautico a titolo di: Centro di immersione subacquea

Progressivo generale	Estremi Identificativi del natante utilizzato	Piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione	Numero persone a bordo (specificare il numero dei minori di anni 18)	Nominativo dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacquei e i loro recapiti telefonici	Nominativo del conduttore, estremi titolo abilitativo e recapito telefonico.

VISTO:

L'AUTORITA' MARITTIMA

(timbro tondo e firma dell'addetto)

**MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI
E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA**

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

- Note:
- (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
 - (b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 - (c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
 - (d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
 - (e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 - (f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)

A) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18,4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE**: indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO**, l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE**, l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA**, con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ**, con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ**, con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI**, con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**, con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE**, con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE**, con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA**, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF**, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione della comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI**, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ**, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

TIPO DI NAVIGAZIONE	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE
Zattera di salvataggio ¹	x (1)	x (1) ²	-
Cinture di salvataggio ³	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni ⁴	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche ⁵	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio ⁶	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	x
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x
Dispositivi antincendio ⁷	x	x	x
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

¹ Conformi al decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219, in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

² Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

³ In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

⁴ Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

⁵ Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

⁶ Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

⁷ Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; per le unità non marcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento